

Secondo me, sono due miraggi, due illusioni quelle che hanno indotto la Commissione a creare questi tribunali speciali. Essa si dev'esser detto: 1° con un lodo, si tronca presto la lite; 2° questo tribunale non ha obbligo di servirsi della procedura ordinaria che è soverchiamente lunga.

Io osservo per la prima ragione che si potrebbe risolvere la questione in un altro modo, dichiarando cioè il lodo inappellabile.

Abbiamo nella nostra legislazione una quantità di giudicati dichiarati inappellabili; tra cui quello per le tasse imposte ai commercianti. Dichiarate inappellabile anche questa sentenza da emettersi dal pretore o dal tribunale, ed avrete raggiunto lo scopo. Ma dove c'è un'illusione vera è che la procedura davanti al tribunale arbitrale sia più breve.

Noi sappiamo che cosa vuol dire convocare tribunali arbitrali. Ne abbiamo un esempio nella legge dei lavori pubblici e nei capitoli generali.

**Luzzatti, relatore.** È tutt'altra cosa!

**Gallini.** È tutt'altra cosa; ma quando dobbiamo convocare questo tribunale, dobbiamo cominciare a fare un'istanza perchè il presidente della Corte d'appello nomini un arbitro: provocare un Decreto del Consiglio di Stato perchè ne nomini due: fare una terza istanza al presidente del Consiglio dei lavori pubblici perchè nomini gli altri due; poi un'altra istanza ancora, perchè si raduni questo Collegio e nomini un segretario, il quale faccia da cancelliere; insomma tutta una procedura lunga e tediosa; mentre potrebbe essere molto breve andando per la via ordinaria davanti al pretore ove si può citare *ad horas*.

Il pretore è dappertutto: il conciliatore è in tutti i paesi e voi, invece di servirvi di una procedura breve, che già esiste, create una procedura lunga della quale il povero emigrante non potrà mai valersi.

Io faceva dunque quella proposta nell'interesse dell'emigrante il quale troverebbe dappertutto il suo giudice ordinario; mentre voi create 69 tribunali nelle Provincie con a capo il prefetto. (*Vive denegazioni al banco della Commissione*).

Il prefetto o il presidente del tribunale...

**Pantano, relatore.** Non c'è più il prefetto!

**Gallini.** Insomma sono cinque giudici dispersi per la città e per la provincia che dovete andare a cercare. (*Interruzioni*).

Ripeto, onorevole Luzzatti, non è per ostacolare la legge, ma per migliorarla ch'io parlo, è perchè sono convinto che questo articolo non sarà mai attuato, e servirà d'imbarazzo anzichè di facilitazione per il povero emigrante; ne propongo perciò la soppressione.

Però l'ultimo capoverso, che può stare da sé ed è abbastanza lungo (questi articoli hanno tre o quattro colonne di lunghezza!) Esso contiene una disposizione veramente provvidenziale, perchè autorizza un funzionario, che può e deve avere qualche autorità nelle controversie, nelle quali non è possibile ricorrere ai giudici, a prendere degli avvocati ed a fare degli atti. In questo caso, trattandosi di casi urgenti e di controversie inferiori a 50 lire, è giusto e provvidenziale uscire dalle regole ordinarie.

Io sono quindi disposto a fare una transazione, a mantenere cioè l'ultima parte dell'articolo 23, ma insisto nel chiedere che ne sia cancellata la parte che crea questa novità assurda di 69 tribunali, i quali non sono utili nè all'emigrante nè all'interesse pubblico.

**Presidente.** La sua proposta quindi è di votare quest'articolo per divisione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Gallini accetta la competenza speciale dell'ispettore dell'emigrazione, costituita con l'ultimo capoverso di questo articolo, e non si impensierisce che con questo si venga a creare una nuova giurisdizione, perchè riconosce le speciali circostanze che hanno consigliato di derogare alle regole del diritto comune; ma non accetta, invece, la Commissione arbitrale, che verrebbe istituita col primo capoverso di questo stesso articolo.

Ora io lo prego di considerare anzitutto che una Commissione arbitrale in tema di emigrazione noi l'abbiamo già nella legge del 1888. Fin dal 1888 il legislatore riconobbe che le particolari condizioni, in cui gli emigranti si trovano, consigliavano non solo di derogare alle norme ordinarie della procedura rispetto alla competenza, ai termini ed alle notificazioni, ma di istituire speciali tribunali. Comprendo l'antipatia dell'onorevole Gallini per le giurisdizioni speciali (non parlo delle eccezionali, perchè questa non è eccezionale, ma semplicemente speciale); ma egli non può disconoscere che dalla necessità delle cose